

zionale col vendere fucili e cannoni a potenze straniere e nemiche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

«Giunta».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e *ad interim* degli affari esteri, per l'interno e il ministro degli affari esteri, per sapere se era a conoscenza che il ministro della guerra stava alienando ingente materiale bellico per una somma inadeguata e che detto materiale era stato offerto da sudditi italiani al Governo jugoslavo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

«Giunta».

« Il sottoscritto chiedé d'interrogare il ministro dell'interno, onde conosca, se è lecito, perchè, ancora dopo tanto tempo, non ha creduto di rispondere ad altra mia interrogazione, sul di già preannunziato e strombazzato — dagli avversari interessati — scioglimento del Consiglio comunale di Monte San Giuliano in provincia di Trapani, e se la susseguente relativa inchiesta prefettizia, chiusa questi giorni, contenga seri elementi per coonestare il desiderio di sopraffazione dei sollecitatori locali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

«Costa».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è stato informato che fascisti autorizzati, in parte identificati e denunciati, hanno scassinato e invaso nottetempo la sede della Federazione arte bianca di Trapani, asportando quadri, registri, libri contabili, ecc., e ciò fondatamente per rappsaglia, a servizio di certi padroni mugnai e pastai, contrariati, fra l'altro e soprattutto, perchè è stata loro semplicemente sollecitata l'applicazione, come di legge, delle otto ore di lavoro, e se, nell'affermativa, ha disposto che le locali autorità provvedano, anche per evitare che vengano eseguite altre fatte minacce del genere, che disturberebbero gravemente l'attuale compostezza e serenità della classe lavoratrice cittadina. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

«Costa».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere la probabile data dei primi concorsi che verranno indetti per le cancellerie e segreterie giudiziarie e per i posti di uditore giudiziario ed i criteri a cui verranno informati i medesimi, pregando di far conoscere se — in vista

della profonda crisi che attraversano i laureati in giurisprudenza in seguito alla riduzione di personale in tutti i rami dell'Amministrazione, compreso la giudiziaria, al numero addirittura pletorico dei liberi professionisti del foro, e avuto particolare riguardo ai notevoli sacrifici, economici e di altra natura, che hanno dovuto sostenere molti giovani di tenace volontà e di notevole ingegno per migliorare la propria condizione sociale, conseguendo con ritardo il diploma di laurea — non stimi conveniente:

1°) prorogare, per il periodo di un quinquennio, tenuto presente anche il notevole intervallo di tempo che ci separa dall'ultimo concorso, in deroga al n. 2 dell'articolo 2 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626, per i concorsi ai posti vacanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, la disposizione di cui nell'articolo 2 del Regio decreto 19 settembre 1820, numero 1268, ammettendo, cioè, per lo meno i laureati in legge, e partecipare ai medesimi, da bandirsi preferibilmente per titoli, fino alla età di 30 anni alla data del bando di concorso;

2°) prorogare, pure per il periodo di un quinquennio, in considerazione anche:

a) del rigore dimostrato nell'ultimo concorso per uditore giudiziario, bandito con decreto ministeriale 8 settembre 1922, per cui, in vista della riduzione di personale nella magistratura, di 200 posti che i numerosi concorrenti si ripromettevano, ai termini del bando di concorso, di avere a disposizione, solo 50 se ne vollero ricoperti;

b) del pregiudizio che è derivato a molti laureati più che trentenni dal non avere potuto più usufruire, per mancanza di concorsi giudiziari, sempre in seguito alla riforma giudiziaria in corso, della disposizione transitoria di cui al primo alinea ed al n. 1 dell'articolo 23 del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 488, che dava implicito affidamento, che, data anche l'allora notevole deficienza di personale, venisse bandito qualche concorso giudiziario durante l'anno 1923, a cui i medesimi avrebbero potuto partecipare fino all'età di anni 35;

c) che ai termini delle norme vigenti anche gli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari possono essere riconosciuti utili agli effetti della liquidazione della pensione, la citata disposizione transitoria ammettendo, cioè, i laureati in legge a partecipare, durante tale periodo, ai concorsi per uditore giudiziario fino al 35° anno di età alla data del bando di concorso;

3°) bandire entro l'anno 1924 — per non recare eccessivo danno ai migliori laureati in giurisprudenza, che si ripromettevano in base appunto alla citata disposizione transitoria un